

Con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge tra:

la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA** (Codice Fiscale 00086890696), di seguito denominata, per brevità, **BANCA**, rappresentata dal Direttore Generale sig. Fabrizio Di Marco, nato ad Atesa (CH) il 13 marzo 1965, giusta autorizzazione rilasciata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2014, domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Banca, in Atesa (CH), alla Via Brigata Alpina Julia, n. 6

e

la **Confidi**

congiuntamente, di seguito "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1.1 La Banca, a suo discrezionale giudizio, potrà concedere alle imprese associate alla Cooperativa affidamenti, nelle forme tecniche e condizioni che saranno scelte dalla Banca a suo insindacabile giudizio, e comunicate a parte che potranno variare mediante semplice scambio di corrispondenza tra le parti, entro un limite da stabilire entro la fine di aprile di ciascun anno e da comunicare mediante scambio di corrispondenza, entro il limite complessivo pari a 20 (venti) volte il totale del fondo rischi di cui al successivo articolo 4.

1.2 In ogni caso il limite massimo dei finanziamenti da accordare ad ogni singola impresa associata non potrà superare l'importo di Euro 500.000,00 indipendentemente dalla forma tecnica da essi assunta nell'ambito delle tipologie di finanziamento di cui al prospetto allegato alla presente Convenzione sotto la lettera B+.

1.3 Nell'ambito delle proprie autonomie e procedure operative, ciascuna delle Parti svolgerà per quanto di sua competenza tutti gli adempimenti normativi in materia di "Privacy", "Antiriciclaggio" e "Trasparenza", senza l'obbligo di svolgere alcun tipo di attività spettante all'altra Parte.

ART. 2

2.1 La Cooperativa risponde in solido con il debitore principale, nella misura del 50% del buon esito di ognuno dei finanziamenti che la Banca avrà erogato alle imprese associate, salvo altra determinazione deliberata dalla Cooperativa caso per caso e comunicata preventivamente alla Banca e sempre se da quest'ultima accettata. Nel caso di finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria la Cooperativa risponde nella misura del 30% salvo altra determinazione deliberata dalla Cooperativa caso per caso e comunicata preventivamente alla Banca e sempre se da quest'ultima accettata.

2.2 La Cooperativa garantisce, con il proprio patrimonio e nei limiti di cui al comma 2.1, l'adempimento delle obbligazioni, assunte dai richiedenti nei confronti della Banca in dipendenza dei finanziamenti loro accordati, nella misura massima indicata, in relazione a ciascun Finanziamento, nella lettera di garanzia+ (All. A). Ciascuna garanzia prestata riguarderà esclusivamente, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- le perdite in linea capitale;

- interessi convenzionali e di mora calcolati al tasso applicato al Finanziamento;
- spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti vantati.

ART. 3

Il fondo rischi di cui al successivo articolo 4 garantirà tutte le linee di credito che verranno erogate dalla Banca entro i limiti dei massimali di cui al precedente articolo 1.

ART. 4

4.1 A fronte di ciascuna erogazione la BCC Sangro Teatina provvederà a trattenere dall'erogato una quota percentuale stabilita dalla Cooperativa da accreditare a favore di quest'ultima sui relativi %Fondo di Garanzia+ e o sul Fondo di Gestione+tenuti presso la BCC Sangro Teatina.

4.2 La percentuale di tale trattenuta potrà essere variata dalla Cooperativa con semplice comunicazione epistolare indirizzata alla BCC Sangro Teatina: avrà efficacia da quando tale nota sarà ricevuta dalla BCC Sangro Teatina o da data specificatamente indicata, successiva ad essa.

4.3 La Cooperativa si impegna, quindi, a costituire i relativi %Fondi di Garanzia+e %Fondi di Gestione+presso la BCC Sangro Teatina, alimentati dai contributi dei soci, dalla Regione Abruzzo e da eventuali altri Enti Pubblici per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla BCC Sangro Teatina ai soci della Cooperativa stessa.

4.4 I conti di cui al precedente punto 4.3 saranno regolati alle condizioni economiche stabilite mediante scambio di lettere.

4.5 La Cooperativa autorizza espressamente sin da ora la Banca ad utilizzare, nei termini di cui al successivo articolo 9, le disponibilità dei fondi rischi, per fronteggiare le eventuali insolvenze che si verificassero.

ART. 4 BIS

1. Il Confidi si impegna a prestare assistenza creditizia ai propri associati ai fini della prevenzione del fenomeno dell'usura in ossequio all'art. 15 comma 2 della Legge n.108 del 07/03/96 e relativo DPR n.315 dell'1/06/97.

A tale scopo il Confidi istituisce un Fondo Speciale Antiusura, ai sensi dei citati provvedimenti, con gestione separata dai Fondi Rischi di cui al precedente articolo sul quale il Ministro del Tesoro e/o altri Enti provvederanno, tempo per tempo, ad accreditare il contributo di loro competenza.

2. La garanzia prestata dal Confidi a valere sul Fondo Speciale Antiusura è concessa nella misura massima dell'80% del singolo prestito concesso, compreso capitali, interessi anche moratori e spese. Detto prestito viene concesso dalla Banca a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia del Confidi pari ad almeno il 50 (cinquanta) per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dello stesso Confidi al rischio della garanzia.

3. Il Confidi si impegna, per ogni operazione di finanziamento concessa dalla Banca a valere sul Fondo Speciale Antiusura, a rilasciare una garanzia, a valere sul Fondo Rischi ordinario, pari al 5 (cinque) per cento.

4. Potranno essere concessi finanziamenti sul Fondo Speciale Antiusura sino ad un importo non superiore a 10 volte la consistenza del Fondo stesso.

5. La gestione del Fondo Speciale Antiusura avviene tramite conto corrente vincolato .

ART. 5

5.1 La garanzia prestata dalla Cooperativa è da considerarsi fideiussione personale, diretta, irrevocabile e incondizionata, con conseguente rinuncia dalla Cooperativa stessa ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art 1945 cc.

5.2 La garanzia prestata dalla Cooperativa deve essere rilasciata in forma scritta a fronte di ciascuna operazione di Finanziamento. La lettera di garanzia (All. A) deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- data di delibera della garanzia;
- dati identificativi dell'impresa beneficiaria;
- importo, forma tecnica e durata del Finanziamento garantito;
- entità della garanzia espressa in misura percentuale del finanziamento garantito;
- eventuale presenza di terzi garanti e loro generalità;
- eventuale presenza di controgaranzia o co-garanzia (con indicazione del co/contro garante e della percentuale di co/contro garanzia);
- timbro e firma della Cooperativa.

ART. 6

6.1 Le imprese interessate dovranno inoltrare direttamente alla Cooperativa le richieste di affidamento a valere sulla presente Convenzione, corredate dalle indicazioni e dai documenti richiesti dalla Cooperativa medesima.

6.2 La Cooperativa provvederà successivamente ad inoltrare alla Banca le domande di affidamento delle imprese da essa Cooperativa ritenute meritevoli e deliberate positivamente dalla Cooperativa stessa previa istruttoria.

6.3 La Banca provvederà quindi, a sua volta, ad istruire ed esaminare le domande richiedendo alle imprese interessate ogni altra documentazione ritenuta necessaria e deliberando autonomamente, a suo insindacabile giudizio, in ordine alla concessione o meno degli affidamenti richiesti, senza che la Cooperativa possa eccepire alcunché in merito

6.4 La Banca provvederà a dare comunicazione alla Cooperativa dell'approvazione delle singole domande.

6.5 L'erogazione del finanziamento è subordinata al ricevimento da parte della Banca della lettera di garanzia di cui al precedente articolo 5.2.

6.6 Sarà cura e responsabilità della Cooperativa, senza poter nulla eccepire alla Banca, acquisire, per ogni singola domanda/pratica, la documentazione relativa alle finalità del finanziamento richiesto dall'impresa e ad occuparsi del controllo e della verifica dell'effettivo impiego dei fondi eventualmente erogati dalla Banca e della corrispondenza dell'impiego/destinazione delle somme erogate rispetto alle finalità indicate dall'impresa ed oggetto della delibera positiva della Cooperativa.

ART. 7

7.1 I tassi di interesse, compresi quelli di mora, e le altre condizioni economiche verranno fissati con accordi e comunicazioni a parte mediante scambio di lettere.

7.2 I tassi, le condizioni e nuovi prodotti potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento tra le parti, mediante accordi o anche semplice scambio di corrispondenza senza che ciò implichi la disdetta della Convenzione.

ART. 8

La Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento (anche prima dell'erogazione) la concessione degli affidamenti ed adottare i provvedimenti cautelativi che riterrà più opportuni, dandone tempestiva comunicazione alla Cooperativa.

ART. 9

9.1 Il rischio di ogni operazione è assunto per il 50% dalla Banca e per il 50% dalla Cooperativa salvo diversa determinazione, comunicata preventivamente alla Banca e sempre se da quest'ultima accettata, di volta in volta per ogni singola domanda/pratica. Nel caso di finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria la Cooperativa assumerà il rischio della operazione nella misura del 30% salvo diversa determinazione, comunicata preventivamente alla Banca e sempre se da quest'ultima accettata, di volta in volta per ogni singola domanda/pratica.

9.2 La Banca darà sollecita comunicazione scritta alla Cooperativa della intervenuta revoca degli affidamenti nei confronti delle imprese affidate ovvero, nel caso in cui non sia necessaria la revoca, della intervenuta inesigibilità dei crediti vantati nei confronti delle imprese affidate e riferiti alla presente Convenzione e, trascorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione, potrà rivalersi nei confronti della Cooperativa per il 50% (ovvero del 30% per i finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria ovvero altra determinazione) del proprio credito per capitale, interessi bancari e spese, mediante addebito del relativo importo sui conti fruttiferi di cui all'articolo 4.

9.3 La banca promuoverà tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del credito maturato verso l'impresa affidata e potrà anche rinunciarvi qualora reputerà tali azioni infruttuose.

9.4 La Banca potrà concedere alla Cooperativa, previa richiesta della medesima entro il suddetto termine di 30 giorni e previa formale e specifica costituzione in pegno, a favore della Banca, di una somma pari all'importo di cui sopra a garanzia del credito maturato (capitale, interessi e spese), dalla Banca verso l'impresa debitrice, la facoltà di esperire le azioni che la Cooperativa riterrà più opportune per il recupero del credito (capitale, interessi e spese), rinunciando la Banca a qualsiasi forma di sindacato sull'operato della Cooperativa che si assumerà . pro quota . l'onerare della relativa spesa.

9.5 Nel caso di coesistenza di crediti chirografari derivanti da finanziamenti accordati dalla Banca in via autonoma e da finanziamenti regolati dalla presente Convenzione, i recuperi che saranno effettuati nei confronti del debitore associato e/o di eventuali comuni garanti saranno imputati di regola in via proporzionale, salvo diverse imputazioni per legge, per volontà del solvente o per effetto di assegnazione giudiziale.

9.6 La Banca ha la facoltà di imputare le somme che andrà ad introitare dall'impresa debitrice e/o da eventuali comuni garanti innanzitutto alle spese e competenze legali nonché agli interessi bancari maturati e quindi a decurtazione del debito capitale.

9.7 Nel caso le somme prelevate dal conto fruttifero di cui all'art. 4 fossero inferiori alla percentuale garantita del credito frattanto maturato a favore della Banca, ivi compresi gli interessi maturati nei confronti anche di uno solo degli obbligati ed eventuali spese, la Cooperativa dovrà corrispondere alla Banca la differenza tra l'entità del debito garantito e la percentuale garantita dell'ammontare complessivo del predetto maturato credito. Ove, invece, la Banca recuperasse l'intero credito, restituirà alla Cooperativa quanto di competenza.

9.8 Infine, qualora l'escussione dell'impresa debitrice e di eventuali comuni garanti dovesse consentire un recupero soltanto parziale del credito, la Banca avrà diritto di imputare a deconto del proprio credito, ivi compresi gli interessi maturati nei confronti anche di uno solo degli obbligati, un importo pari alla percentuale garantita delle residue ragioni creditorie, restituendo alla Cooperativa la differenza mediante riaccredito sul conto fruttifero di cui all'articolo 4.

9.9 La Banca è autorizzata a definire anche nell'interesse della Cooperativa eventuali sistemazioni a saldo e stralcio con il debitore associato e/o gli eventuali comuni garanti, con le modalità e nella forma negoziale ritenuta più opportuna previo assenso della Cooperativa.

ART. 10

La Cooperativa, qualora dovesse subire azioni di regresso o di surroga da parte di terzi garanti, non potrà in alcun modo rivalersi, per quanto eventualmente pagato, nei confronti della Banca.

ART. 11

11.1 Qualora la disponibilità sul conto fruttifero di cui all'articolo 4 non fosse sufficiente a consentire la rivalsa prevista dal 2° comma dell'articolo 8, la Banca ne darà comunicazione scritta alla Cooperativa che avrà l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni, al versamento delle somme necessarie.

11.2 Trascorso inutilmente tale termine, la Banca avrà diritto di escutere la Cooperativa, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, per il recupero della quota di credito precisata nel 2° comma dell'articolo 8.

ART. 12

12.1 La presente Convenzione avrà decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione ed avrà durata e scadenza annuale fermo restando la responsabilità e la garanzia assunta dalla Cooperativa per gli affidamenti nel frattempo concessi dalla banca, in forza della presente Convenzione che resterà valida ed operante sino a totale estinzione delle esposizioni in corso.

12.2 Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, in mancanza di recesso di una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o degli eventuali successivi rinnovi.

12.3 Nel caso di recesso da parte della Cooperativa, la responsabilità assunta dalla medesima ai sensi del precedente articolo 2 resterà valida ed operante sino a totale estinzione delle esposizioni in corso al momento del recesso.

La Banca potrà recedere dalla presente Convenzione anche in caso di modifica dello Statuto della Cooperativa che la stessa è obbligata a comunicare tempestivamente alla Banca. Anche in questo caso si applica la norma di cui al comma precedente.

Le norme della presente Convenzione si applicano a far data dalla sottoscrizione.

ART. 13

13.1 Le Parti si obbligano a cooperare al fine di dare corretta esecuzione all'Accordo, anche scambiandosi informazioni e/o documentazione in merito al Finanziamento, nonché a qualunque informazione/documentazione relativa alla posizione finanziaria/patrimoniale dell'impresa, nel rispetto degli obblighi di cui al successivo punto 13.2, ponendo in essere tutte le attività necessarie per ottenere il consenso scritto ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 30.6.2003 n. 196, da parte dell'impresa e degli eventuali soggetti che abbiano rilasciato garanzie, al trattamento delle suddette informazioni per i suddetti fini.

13.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente Accordo nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.

ART. 14

Le spese, le competenze e le tasse di qualsiasi specie relative alla presente Convenzione e comunque inerenti alla stessa saranno a carico della Cooperativa.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso di caso.

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive amministrazioni. Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in dipendenza della presente Convenzione, è quello di Chieti.

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 C.C. le clausole sopra riportate contraddistinte coi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atessa, lì

Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina

Il Direttore Generale

Fabrizio Di Marco

FIRMA